

allo sviluppo della tecnologia nel settore indicato dal comma 1 ovvero attinenti alle politiche di allocazione ed assegnazione dello spettro radio e di gestione efficiente delle frequenze sia radiomobili che televisive, nonché allo studio dell'impatto dei campi elettromagnetici sulla salute dei cittadini e sull'ambiente, individuati dal Ministero delle comunicazioni, sono autorizzati a contrarre operazioni finanziarie il cui ammontare è correlato alla quota limite di impegno agli stessi assegnata con il medesimo provvedimento di individuazione.

5. Il Ministero delle comunicazioni corrisponde direttamente agli istituti finanziari le quote di ammortamento per capitale e per interessi relative alle operazioni finanziarie di cui al comma 4.

6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni dei commi 3, 4 e 5, pari a lire 6000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

### CAPO III

#### MISURE DI INTERVENTO NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI

#### ART. 21.

(Contributo per l'acquisto di ricevitori-decodificatori).

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai giovani di età compresa fra i dieci e i ventisei anni, che

frequentano una qualsiasi scuola di ordine e grado, che acquistano un « *personal computer* » multimediale completo, nuovo di fabbrica e corredato di modem e *software*, ad uso didattico e/o acquistano periferiche ad esso collegabili, è riconosciuto, per una sola volta, un contributo statale di lire 200.000 fino a concorrenza di lire 35 miliardi per l'anno 2000, lire 65 miliardi per l'anno 2001, lire 80 miliardi per l'anno 2002, lire 30 miliardi per l'anno 2003.

**21. 30.** (ex 20. 2.) Barral, Comino, Gambato, Roscia, Signorini.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Ministro delle comunicazioni aggiungere le seguenti: del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

**21. 31.** (ex 20. 3.) Barral, Comino, Gambato, Roscia, Signorini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, e, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

**21. 45.** La Commissione.

(Approvato)

*Sopprimere il comma 3.*

- 21. 1.** Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

*Al comma 3, sopprimere le parole: e, in generale, nel campo delle comunicazioni.*

- 21. 3.** Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

*Sopprimere il comma 4.*

- 21. 5.** Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

*Al comma 4, sostituire le parole da: di alta fino a: nel campo delle comunicazioni con le seguenti: definiti da apposita legge.*

- 21. 6.** Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

*Al comma 4, sopprimere le parole da: ovvero fino a: Ministero delle comunicazioni.*

- 21. 7.** Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

*Al comma 4, sostituire le parole: individuati dal Ministero delle comunicazioni con le seguenti: individuati da apposita legge.*

- 21. 8.** Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

*Al comma 4, dopo le parole: sono autorizzati aggiungere le seguenti: con modalità stabilite da apposita legge.*

- 21. 9.** Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

*Sopprimere il comma 5.*

- 21. 10.** Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni dei commi 3, 4 e 5, pari a lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

- 21. 46.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e personal computer ad uso didattico.*

- 21. 40.** (ex 20. 1.) Barral, Comino, Gambato, Roscia, Signorini.

**(A.C. 7115 – sezione 17)**

**ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 22.**

*(Contributi a favore  
delle emittenti televisive locali).*

1. Ai soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 1° settembre 1999, è riconosciuto un contributo non superiore al 40 per cento delle spese sostenute, comprovate da idonea documentazione, per l'adeguamento al piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e per l'ammodernamento degli impianti, nel rispetto della normativa in materia di inquinamento elettromagnetico.

2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro ses-

santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo.

3. All'onere derivante dal comma 1, nel limite di lire 165,3 miliardi nel 2000, di lire 84,8 miliardi nel 2001, e di lire 101,7 miliardi nel 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 22.

*(Contributi a favore delle emittenti televisive locali)*

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. All'onere derivante dal comma 1, nel limite di lire 165,3 miliardi nel 2000, di lire 84,8 miliardi nel 2001 e di lire 101,7 miliardi nel 2002, si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, e, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

**22. 1.** La Commissione.

*(Approvato)*

*(A.C. 7115 – sezione 18)*

#### ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### Capo IV

#### INTERVENTI A FAVORE DELLE INFRASTRUTTURE INTERMODALI

##### ART. 23.

*(Delega per il completamento della rete interportuale nazionale).*

1. Al fine di consentire l'ottimale e razionale svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e all'articolo 9, comma 3, della legge 30 novembre 1998, n. 413, per il completamento e il riequilibrio della rete interportuale nazionale in un contesto di rete logistica, il Governo è delegato ad emanare, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa vigente in materia di procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi nonché, nel rispetto dei decreti legislativi emanati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire le modalità e i requisiti per l'ammissione ai contributi di infrastrutture intermodali, anche diverse dagli interporti come definiti dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1990, n. 240;

b) prevedere, al fine dell'ammissione a contributo, il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;

c) definire la rete interportuale nazionale e le infrastrutture intermodali ad essa complementari, finalizzate alla realizzazione del riequilibrio modale e territoriale attraverso la creazione di un sistema integrato tra le varie tipologie di trasporto, nell'ambito della elaborazione del Piano generale dei trasporti;

d) rafforzare le misure per l'integrazione tra le reti di trasporto e tra le infrastrutture intermodali esistenti, per la fruibilità dei servizi e per la riduzione dell'inquinamento;

e) completare funzionalmente gli interporti già individuati e ammessi al finanziamento;

f) privilegiare le infrastrutture intermodali collegate o collegabili alle grandi direttrici internazionali mediante il sistema autostradale, le reti ferroviarie ad alta capacità, il sistema portuale ed aeroportuale a rilievo internazionale ed intercontinentale.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni concernenti il piano quinquennale degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, al decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e alla legge 23 dicembre 1997, n. 454. A decorrere dalla medesima data, sono altresì abrogate le disposizioni concernenti procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi da erogare, sulla base di criteri previamente determinati in conformità alle previsioni di cui al comma 1, a valere sui finanziamenti previsti dalle disposizioni richiamate nel medesimo comma 1. Sono fatti salvi i procedimenti già avviati alla predetta data ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto

1990, n. 240, e successive modificazioni, e quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 7 dicembre 1999, n. 472.

3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, e dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 1 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1.

5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### CAPO IV

#### INTERVENTI A FAVORE DELLE STRUTTURE INTERMODALI

##### ART. 23.

*(Delega per il completamento della rete interportuale nazionale)*

*Sopprimerlo.*

\* **23. 1.** (ex \* 22. 1.) Chiappori, Martinelli, Donner, Stefani, Bosco.

*Sopprimerlo.*

\* **23. 2.** (ex \* 22. 11.) Edo Rossi, Malentacchi, Boghetta.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 23. - 1. Al fine di consentire l'ottimale e razionale svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e all'articolo 9, comma 3, della legge 30 novembre 1998, n. 413, per il completamento e il riequilibrio della rete interportuale nazionale in un contesto di rete logistica, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro il 31 ottobre 2000, presenta al Parlamento un apposito progetto di legge per il riordino della normativa vigente in materia di procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire le modalità e i requisiti per l'ammissione ai contributi di infrastrutture intermodali, anche diverse dagli interporti come definiti dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1990, n. 240, privilegiando in particolare quelle strutture inferiori che siano già almeno in parte operative o per le quali esistano già i progetti esecutivi o siano state già approvate dai piani regolatori degli enti locali su cui insistono o vi sia l'accordo tra enti locali e operatori locali o siano ubicate in vicinanza di grandi strade di comunicazione o siano strettamente interconnesse a scali ferroviari già esistenti;

b) prevedere, al fine dell'ammissione a contributo, il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura.

2. Con l'entrata in vigore della legge di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni legislative ivi richiamate.

3. Il piano quinquennale degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, al decreto-legge 10 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995,

n. 204, e alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, è sostituito da un piano quinquennale degli interporti e delle infrastrutture inferiori alternative agli interporti, predisposto dalle regioni, sentiti gli enti locali interessati.

**23. 3.** (ex 22. 2.) Chiappori, Martinelli, Donner, Stefani, Bosco.

*Sopprimere il comma 1.*

**23. 4.** (ex 22. 6.) Chiappori, Martinelli, Donner, Stefani, Bosco.

*Al comma 1, sostituire le parole da: il Governo è delegato fino alla fine del comma con le seguenti: il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro il 31 ottobre 2000, presenta al Parlamento un apposito progetto di legge per il riordino della normativa vigente in materia di procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi.*

*Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.*

**23. 7.** (ex 22. 3.) Chiappori, Martinelli, Donner, Stefani, Bosco.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: privilegiando in particolare quelle strutture inferiori che siano già almeno in parte operative o previste dai Piani regolatori generali degli enti locali o in presenza di interconnessioni con gli scali ferroviari, linee ferroviarie e collegamenti con le grandi vie di comunicazione.*

**23. 5.** (ex 22. 5.) Chiappori, Martinelli, Donner, Stefani, Bosco.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: privilegiando in particolare quelle strutture inferiori che siano già almeno in parte operative per le quali esistono già i progetti esecutivi o siano state già approvate dai piani regolatori degli enti locali su cui insistono o vi sia l'accordo tra*

enti locali e operatori locali o siano ubicate in vicinanza di grandi strade di comunicazione o siano strettamente interconnesse a scali ferroviari già esistenti.

**23. 6.** (ex 22. 4.) Chiappori, Martinelli, Donner, Stefani, Bosco.

*Sopprimere il comma 2.*

**23. 8.** (ex 22. 7.) Chiappori, Martinelli, Donner, Stefani, Bosco.

*Sopprimere il comma 3.*

**23. 9.** (ex 22. 8.) Chiappori, Martinelli, Donner, Stefani, Bosco.

*Sopprimere il comma 4.*

**23. 10.** (ex 22. 9.) Chiappori, Martinelli, Donner, Stefani, Bosco.

*Sopprimere il comma 5.*

**23. 11.** (ex 22. 10.) Chiappori, Martinelli, Donner, Stefani, Bosco.

**(A.C. 7115 – sezione 19)**

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

APPLICAZIONE DELLA LEGGE

ART. 24.

*(Norme applicative).*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di

Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 7115 – sezione 20)**

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 6.

*(Ricorsi).*

1. Avverso il provvedimento col quale ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato irroga la sanzione per le infrazioni di cui all'articolo 5, è ammesso ricorso al giudice amministrativo che provvede a norma degli articoli 33, comma 1, e 45, comma 18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai provvedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie ovvero disciplinari previste da ogni altra norma che disciplina l'esercizio delle assicurazioni private, ivi compreso quello dell'attività di agente, di mediatore di assicurazione e di riassicurazione e di perito assicurativo. È abrogata ogni diversa disposizione.

**(A.C. 7115 – sezione 21)**

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

gli articoli 7 e 8 del provvedimento in esame sono volti ad attribuire al Governo una delega per la elaborazione ed

emanazione di una « Legge di Orientamenti » che — traendo spunto da analoghe esperienze in ambito europeo — consente di avere uno strumento efficace di razionalizzazione dell'intervento da parte dello Stato nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;

il comma 2 dell'articolo 7 prefigura con chiarezza il ventaglio degli obiettivi di tale « Legge di Orientamento » citando espressamente i valori della « multifunzionalità » dell'impresa agricola, l'ammodernamento delle strutture produttive, il miglioramento della qualità e la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti nei singoli territori del nostro Paese;

il comma 1 dell'articolo 8 — lettera *b* — indica — per i futuri decreti legislativi di orientamento — anche i principi di « definizione delle attività di coltivazione, di allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiari » e che le lettere « h, i, l » prevedono criteri direttivi ispirati alla semplificazione dei procedimenti e delle relazioni tra aziende agricole, pubblica amministrazione ed enti di ricerca, formazione e divulgazione;

considerato che — al medesimo comma — la lettera « s » prevede la « definizione di strumenti finanziari innovativi, di servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di sostenere la competitività e favorire la riduzione di rischi di mercato »;

considerato che - nel luglio 2000 - l'Istituto Studi Mercato Agricolo (ISMEA) ha presentato un denso rapporto sul florovivaismo nel mondo e in Italia per l'anno 1999 nel quale — tra l'altro — si ricorda che « il comparto floricolo in Italia non ha mai goduto di interventi pubblici di sostegno alle produzioni, la cui espansione appare per lo più legata al miglioramento tecnologico e dal lato dei consumi all'aumento dei redditi, al cambiamento degli stili di vita (...). Dagli anni '80 ad oggi è triplicato il valore della produzione ponendosi al primo posto in termini di superfici a livello europeo e come Paese consumatore ai primi posti in Europa;

considerato che lo stesso studio rammenta che il « peso » del settore florovivaistico nell'economia agricola dell'Italia è andato gradualmente aumentando fino ad attestarsi negli ultimi anni ad oltre il 5 per cento dell'intera produzione lorda vendibile nazionale;

considerato che, a dati 1999, il comparto florovivaistico, il cui potenziale produttivo è espresso da circa 5 milioni di steli di fiori recisi, 1,3 milioni di kg. di fronde e 266 milioni di piante, è composto da 33.000 aziende per una superficie complessiva utilizzata (Sau) di 18.700 ettari e un numero di occupati pari a quasi 100.000. La superficie è investita per il 48 per cento a fiori e fronde recise e per il rimanente 52 per cento a piante da interno e da esterno. Il valore complessivo della produzione (piante, fiori e vivaismo) è di 4.400 miliardi;

considerato che, nel marzo 2000, il Ministero delle Politiche Agricole aveva predisposto delle « Linee strategiche di intervento per il settore del florovivaismo italiano » tese ad intervenire sia sullo stock — fragile — delle iniziative comunitarie sia sulla prassi di commercializzazione, promuovendo: servizi di tutela della qualità e dei marchi, sia sulle azioni tese alla razionalizzazione del processo produttivo e alla innovazione tecnologica per la riduzione dei costi di produzione:

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ripresentare e aggiornare, nell'ambito dei previsti « Decreti Legislativi di Orientamento », le principali azioni da perseguire per risolvere i problemi — strutturali ed emergenti — del settore florovivaistico soprattutto in relazione:

*a)* alla riduzione dei costi energetici, contributivi, finanziari, logistici ed assicurativi delle aziende del settore;

*b)* al consolidamento e coordinamento delle attività di ricerca e di sperimentazione tesi — in Italia — ad individuare nuove varietà di specie capaci di competere

con il prodotto estero, tenendo anche al miglioramento genetico delle varietà tradizionali e del materiale di base;

c) al consolidamento della formazione professionale nel settore, in una logica di cooperazione interistituzionale con le regioni;

d) alla riorganizzazione tecnologica e produttiva delle aziende facilitando così anche l'accesso ai finanziamenti comunitari;

e) al riconoscimento del ruolo centrale delle organizzazioni dei produttori che devono essere capaci di svolgere realmente le funzioni per le quali sono state promosse dall'Unione Europea anche in relazione alla necessaria riorganizzazione dei mercati;

f) alla valorizzazione dei progetti di restauro del verde — tipo « riforestazione » — diretti a riqualificare aree abbandonate e deturpate del territorio urbano ed extraurbano (ad esempio aree dismesse, ex discariche, vecchie fabbriche) agevolando così l'incontro tra la crescente « domanda » di « verde pubblico » delle amministrazioni locali e l'offerta qualificata di prodotti vivaistici adatti a tali ambienti.

**9/7115/1.** Saonara, Scantamburlo.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame all'articolo 8, comma 1, lettera a) contiene norme sulla definizione dei soggetti imprenditoriali agricoli, della pesca e forestali;

è essenziale pervenire ad una definizione dei soggetti imprenditoriali agricoli professionali che tenga conto delle esigenze e delle differenziazioni degli interventi ed in questo ambito delle figure soggettive aventi scopi sociali rispetto a quelle dirette al sostegno delle imprese agricole;

è essenziale la partecipazione della Conferenza Stato-Regioni con procedura

concertata al fine di garantire il massimo apporto delle Regioni alla formazione del decreto legislativo delegato;

impegna il Governo

a dare attuazione a quanto stabilito nel secondo punto della premessa e a prevedere nell'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 8 la concertazione con la Conferenza Stato-Regioni.

**9/7115/2.** Scarpa Bonazza Buora.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene l'indicazione all'articolo 8 dei criteri e principi direttivi con i quali devono essere emanate le norme delegate nel settore dell'agricoltura;

è necessario procedere alla definizione dei soggetti imprenditoriali agricoli secondo l'accorpamento delle qualifiche soggettive previste dagli articoli 2028, 2083 e 2135 del codice civile prevedendo anche l'introduzione di forme societarie specifiche in coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE n. 1254 del 1999;

impegna il Governo

a garantire l'esatta specificazione dei soggetti imprenditoriali agricoli secondo la procedura prevista nel secondo punto della premessa e a definire il decreto delegato con la partecipazione concertativa della Conferenza Stato-Regioni.

**9/7115/3.** Misuraca.

La Camera,

premesso che:

nelle società industrializzate, i ritmi della vita, i tempi della famiglia e la stessa organizzazione familiare spingono al consumo di prodotti e di alimenti preconfezionati e di facile utilizzo che l'offerta

cerca di soddisfare attraverso specifiche produzioni tese a limitare la deteriorabilità dei prodotti stessi;

si sono allungati i tempi tra il momento della produzione e quello del consumo e c'è la necessità di offrire sempre maggiori garanzie al consumatore sulla deteriorabilità dei prodotti;

studi recenti del Dipartimento di scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche della università degli studi di Milano hanno rilevato come le caratteristiche qualitative dei prodotti freschi evolvano più o meno rapidamente in funzione delle condizioni di conservazione, determinando alterazioni che rendono il prodotto inadatto al consumo;

tra i fattori che più influenzano la *shelf life* (cioè la durabilità), la temperatura è sicuramente il più importante, anche perché essa è assoggettata ai vincoli dettati dalla organizzazione della catena distributiva. La freschezza è un attributo sempre più ricercato dal consumatore e poco garantito dalle indicazioni obbligatorie di legge, quale il termine minimo di conservazione. Al deperimento di un prodotto alimentare corrispondono differenti e complessi schemi ascrivibili a processi chimici, biochimici, di natura fisica o fisico-chimica caratteristici di ogni alimento;

le convenzioni attuali di indicare la *shelf life* attraverso formulazioni del tipo « data di scadenza » o « termine minimo di conservazione » sono aleatorie e largamente insoddisfacenti — come hanno dimostrato alcuni recenti fatti di cronaca — poiché non tengono conto della « storia termica » del prodotto.

negli ultimi anni sono stati proposti — sia a livello di ricerca che di applicazione — dispositivi di monitoraggio della storia termica (TTI - *time temperature indicators*) configurati sotto forma di etichette applicate alla confezione del prodotto e strutturate in modo tale da manifestare una variazione cromatica proporzionale al rapporto tra il tempo intercorso tra la produzione e la vendita del prodotto al con-

sumatore e la temperatura di conservazione durante il periodo di immagazzinamento, sinteticamente definito « esposizione tempo-temperatura » e differenti modelli di tali indicatori adatti al monitoraggio dei prodotti refrigerati sono ormai presenti e disponibili sul mercato. Oltre al controllo della *shelf life* dei prodotti, i dispositivi TTI si prestano ad una più semplice applicazione, ovvero a quella di monitoraggio della catena distributiva in condizioni reali registrando il progressivo esaurimento della risposta dell'indicatore e della misura di questa;

impegna il Governo

ad emanare apposite disposizioni con le quali assicurare l'apposizione, all'interno e all'esterno degli imballaggi preconfezionati degli alimenti freschi refrigerati e surgelati di breve durabilità prolungata di bassa temperatura, indicatori di tempo e di temperatura a tutela della salute dei consumatori.

**9/7115/4.** (Nuova formulazione) Volontè, Teresio Delfino, Cutrufo, Grillo.

La Camera,

premesso che gli articoli 7 e 8 del provvedimento in esame attribuiscono al Governo una delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;

impegna il Governo

ad attivare le procedure di concertazione con le regioni e con le organizzazioni di rappresentanza previste dal tavolo agroalimentare istituito con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° febbraio 1999 all'articolo 1, lettera *b*).

a richiedere i pareri della Conferenza Stato-Regioni e delle commissioni di merito di Camera e Senato così come previsto dall'articolo 7, comma 2, del provvedimento in esame.

**9/7115/5.** Prestamburgo, Duilio, Domenico Izzo, Tattarini.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 13 del disegno di legge n. 7115, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, stabilisce che l'impresa artigiana può essere costituita in forma di « società a responsabilità limitata pluripersonale » e, operando nei limiti dimensionali e secondo gli scopi disposti dalla legge quadro sull'artigianato n.443 del 1985, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana e alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale;

tale diritto è condizionato alla presentazione di apposita domanda alla competente commissione e al rispetto di determinati requisiti: la maggioranza dei soci deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, e deve detenere la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società;

a causa della genericità della legge quadro sull'artigianato — in tema di requisiti costitutivi delle cooperative artigiane e di competenze attribuite a determinate commissioni in materia di iscrizione all'albo delle imprese artigiane — sono emerse difficoltà nel distinguere le cooperative artigiane dalle cooperative di lavoro;

è accaduto che cooperative tra lavoratori siano state iscritte all'albo delle imprese artigiane, nonostante non ne avessero fatto richiesta, in virtù del solo fatto che le caratteristiche dimensionali di tali cooperative corrispondevano a quelle previste dalla legge sull'artigianato;

ai fini della qualificazione delle cooperative — artigiana o di lavoro — non è possibile prescindere da una valutazione del rapporto che intercorre tra soci e cooperativa, dalle caratteristiche che lo stesso rapporto ha sulla base delle scelte dei soci medesimi;

risultano a tal fine decisivi lo statuto, e quindi l'obiettivo mutualistico che i soci intendono darsi nel costituire la coo-

perativa, e l'eventuale regolamento, dal quale si evinca anche il modello organizzativo del lavoro dei soci;

ambidue le forme imprenditoriali hanno piena ed autonoma legittimità alla luce dell'ordinamento giuridico italiano;

la volontà dei soci di una cooperativa (o lavoro o artigiana), ovvero la loro consapevolezza di aderire ad un modello o ad un altro in ragione delle diverse caratteristiche o dei differenti vantaggi ed oneri, risulta determinante;

l'articolo 13 contiene la soluzione del problema, in quanto l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane in forma di società a responsabilità limitata pluripersonale dipende dalla presentazione di apposita domanda da parte della impresa interessata, con ciò escludendo ogni possibile iscrizione coattiva da parte delle commissioni competenti;

impegna il Governo

a recepire, in sede di decretazione ministeriale, un'interpretazione secondo la quale le vigenti disposizioni della legge 443 del 1985, così come modificata dalla norma in esame, sono vevoli anche per le cooperative di lavoro che abbiano le caratteristiche previste dalla legge sull'artigianato.

**9/7115/6.** Chiusoli.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 9 del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, detta le nuove regole per l'attività di distribuzione dell'energia elettrica;

il comma 3 del predetto articolo stabilisce che, per razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, viene rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale e che nei comuni ove sono operanti più distributori, questi adottano le opportune iniziative per la loro aggregazione;

il comma 4 dello stesso articolo 9, per mantenere il pluralismo nell'offerta dei servizi e per rafforzare i soggetti imprenditoriali, anche nella prospettiva dell'estensione del mercato della distribuzione, stabilisce termini e procedure per il conseguimento di quanto previsto dal summenzionato comma 3 che le aziende distributrici partecipate dagli enti locali e che servono almeno il venti per cento delle utenze, debbono rispettare;

impegna il Governo

in forza delle prerogative assegnate al Ministro dell'industria dal comma 3, dell'articolo 9, a concertare con le parti interessate opportune iniziative tese a consentire, nei casi in cui le aziende distributrici non sono partecipate da capitali pubblici o da enti locali ed operanti in virtù degli articoli 1 e 4, della legge n. 1643 del 1962, uno sviluppo delle sopra citate aziende locali coerente con lo spirito del decreto legislativo n. 79 del 1999 e tale da promuovere l'auspicato pluralismo dell'offerta nel settore della distribuzione dell'energia elettrica.

**9/7115/7.** Ruffino, Di Fonzo.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori misure per garantire la qualità e la freschezza degli alimenti, in particolar modo attraverso l'introduzione dell'obbligo di apporre all'interno o all'esterno degli imballaggi preconfezionati degli alimenti freschi, refrigerati e surgelati di breve durabilità prolungata da bassa temperatura, indicatori di tempo e di temperatura.

**9/7115/8.** Gardiol, Paissan, Procacci, Galletti, De Benetti, Cento, Leccese, Scalia, Turrone.

La Camera,

considerato che:

il valico del passo del Foscagno (SO), che delimita il territorio doganale comunitario dal territorio extradoganale di Livigno (SO), ha costituito da sempre un problema locale per la circoscrizione doganale di Como, dalla quale dipendono tutti gli uffici doganali delle province di Como, Lecco e Sondrio;

la circoscrizione doganale di Como, formulando proposte per la ristrutturazione dei servizi doganali secondo i criteri di cui agli articoli 7 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 18.2.1971 n. 18, segnalava al compartimento doganale di Milano l'opportunità di trasformare la dogana di sesta classe di passo Foscagno in sezione doganale della dogana di Tirano (SO) e ciò in rapporto alle funzioni di particolare rilevanza esercitate da detto ufficio;

con il decreto ministeriale del 18 dicembre 1972 (B.U. n. 15 del 12 gennaio 1973, — supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 27 dicembre 1972) la proposta sopracitata veniva disattesa e l'ufficio del passo del Foscagno veniva trasformato in « posto doganale » e non in sezione;

per far fronte alle esigenze degli operatori valtelinesi, la direzione doganale di Como ha posto in essere un meccanismo autorizzativo che ha visto ampliarsi con il tempo il valore delle esportazioni verso e da Livigno in funzione del fatto che la località ha raggiunto negli ultimi anni *standard* turistici di livello internazionale con conseguente aumento degli scambi commerciali, fino a consentire con una sola operazione doganale esportazione di merci per un valore non superiore a 13 milioni di lire;

nel 1985 anche il comando generale della Guardia di finanza, preoccupato delle sempre crescenti competenze del passo del Foscagno chiedeva di trasformare il passo del Foscagno in dogana di seconda categoria;

attualmente in attesa di una decisione del Ministero in merito al posto doganale, la direzione doganale di Como ha posto termine al rinnovo delle autorizzazioni all'esportazione di merci da e verso Livigno costringendo gli operatori economici delle zone limitrofe all'area extradoganale a recarsi presso la dogana di Tirano (SO) per le operazioni di qualsiasi importo oppure presso un operatore doganale privato anch'esso con uffici in Tirano (SO) e quindi a percorrere circa 100 km supplementari tra l'andata e il ritorno ogni qualvolta debbano effettuare un'operazione doganale. A tal proposito si ricorda che dal passo del Foscagno a Tirano esiste una sola strada che attualmente non è in grado di soddisfare a normale traffico da e per Livigno;

in base a stime elaborate dalle associazioni di categoria nell'arco di un anno ciò comporta per tali operatori un aggravio di costi in tempo e risorse quantificabile in lire 11 miliardi da annoverare tra i costi aziendali con conseguenti problemi di competizione nel libero mercato globale;

la situazione di disagio operativo è stata più volte illustrata al compartimento di Milano;

il 29 giugno 2000 il direttore generale della dogana di Como nel corso di un incontro tenutosi presso il municipio di Livigno (SO) ha dichiarato l'impossibilità di istituire la dogana presso il passo del Foscagno per mancanza di personale e di fondi;

a seguito dell'entrata in vigore dell'Unione europea l'apertura dei valichi internazionali verso i paesi comunitari ha comportato il distoglimento di parecchie unità operative;

a ciò si aggiungono le difficoltà della provincia di Sondrio in tema di viabilità, il passo del Foscagno è situato a

2.320 metri sopra il livello del mare ed è raggiungibile da una sola strada la cui percorribilità sarebbe ostacolata enormemente da andirivieni inutili ed inoltre è l'unico passo percorribile nella stagione invernale per raggiungere Livigno;

a seguito della ristrutturazione dell'edificio esistente che ospita la brigata della Guardia di finanza sono stati realizzati, al piano terra, distinti e ampi locali destinati ad ospitare l'ufficio doganale ed il servizio della Guardia di finanza;

considerato che gli operatori che sopportano il disagio di cui alle premesse sono quasi esclusivamente i piccoli artigiani residenti in alta Val Tellina;

impegna il Governo

ad attribuire al passo del Foscagno la qualifica di dogana di seconda categoria o comunque di sezione doganale della dogana principale di Tirano (SO), distaccando presso il passo del Foscagno le unità di Guardia di finanza occorrenti valutando gli esuberanti provenienti dalle dogane sopresse.

**9/7115/9.** Ciapusci.

La Camera,

premesso che nell'attività economica primaria moderna, il settore agromeccanico è strutturalmente interconnesso e funzionale alla produzione agricola;

impegna il Governo

a definire l'attività agromeccanica, che, svolta con l'aiuto di mezzi meccanici, è interamente funzionale a ottimizzare l'economicità delle aziende agricole e dei produttori agricoli.

**9/7115/10.** Ruggeri.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 – Riqualficazione professionale di personale sanitario)**

SAIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

numerosi ordini del giorno accolti dal Governo sia in commissione affari sociali, sia in aula, hanno impegnato il Governo ad avviare subito le procedure, previste dalla legge n. 42 del 1999, per la riqualficazione di alcune figure professionali del campo sanitario (infermieri generici, puericultrici, massaterapisti, eccetera);

malgrado ciò, sino ad oggi non si sa nulla in merito né si hanno notizie di un decreto che era stato predisposto dal ministero della sanità ed al quale era stata già data ampia diffusione, sebbene ancora in modo informale;

addirittura sembrerebbe che il suddetto decreto sarebbe stato « bloccato » in aperto contrasto con le inequivocabili indicazioni date dal Parlamento al Governo —:

per quali motivi sino ad oggi non sia stato ancora approvato da parte del Governo alcun provvedimento per fissare modalità per la riqualficazione delle suddette figure professionali del campo sanitario e quando e come il Governo intenda corrispondere agli indirizzi del Parlamento che, tra l'altro, ha accolto e si è impegnato più volte ad onorare. (3-06738)

(9 gennaio 2001)

**(Sezione 2 – Contratti di mutuo con tassi usurari)**

ORLANDO. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

con la pronuncia del 17 novembre 2000 la Corte di Cassazione ha fornito un'interpretazione della legge sull'usura (legge n. 108 del 1996) in base alla quale possono essere dichiarati nulli i contratti di mutuo stipulati con le banche se si applicano tassi usurari, anche se sono contratti « vecchi », stipulati cioè prima della legge del 1996, che ha fissato il tetto massimo ai tassi dovuti dal cittadino che ha chiesto un prestito;

la retroattività della norma è stata giudicata illegittima dall'Associazione bancaria italiana (ABI), la quale, insieme all'Associazione delle banche estere in Italia, ha inviato una lettera a Bruxelles in cui sostiene che la pronuncia della Corte di Cassazione avrebbe di fatto messo « fuori legge » i mutui a tasso fisso per i mutuatari italiani e isolato il mercato italiano da quello europeo e globale;

il governatore della Banca d'Italia ha così riassunto i termini della questione: « L'ordine di grandezza dell'onere per il sistema bancario derivante dalla sentenza della Cassazione può essere stimato intorno ai 15.000 miliardi di lire nel caso in cui si consideri praticabile l'ipotesi di ridurre i tassi dei mutui stipulati in passato a livello dei tassi-soglia. Quest'onere potrebbe arrivare a 50.000 miliardi, se si dovessero annullare per intero gli interessi diventati nel tempo superiori ai nuovi limiti »;

il Governo ha inizialmente prospettato una soluzione che passasse attraverso un intervento legislativo *bipartisan*, evitando il ricorso al provvedimento d'urgenza. Per questo motivo, nonostante la legge finanziaria non consenta generalmente l'inserimento di norme di tipo ordinamentale, il Governo ha valutato l'ipotesi di aggiungere un emendamento in grado di disinnescare gli effetti della « sentenza-bomba », in considerazione appunto del fatto che si tratta di un argomento con un chiaro impatto sui conti dello Stato. La mancanza di un accordo non ha reso però possibile la manovra e il Governo ha emanato un decreto-legge;

si tratta, in pratica, di una minisanatoria: il decreto del Governo esclude la retroattività e fissa nuovi limiti. La soluzione prevede che per i mutui in essere, il cui tasso fisso è superiore al tasso-soglia della legge antiusura, non siano previsti rimborsi per il periodo che va dal 1997 al 2000. Per le prossime rate, tuttavia, il tasso da pagare sarà pari alla media dei rendimenti dei Btp emessi negli ultimi 25 anni e non potrà superare la soglia del 12,21 per cento per le persone fisiche (12,70 per cento per le imprese);

questo obbligo comporterà per il sistema bancario un onere complessivo di 2500-3000 miliardi; per i mutuatari, il beneficio è in media di circa 1,5 milioni l'anno;

il governatore della Banca d'Italia ha dichiarato « assolutamente opportuno che le banche rinegozino un certo numero di mutui al di sopra della soglia del 12 per cento perché sono dei livelli eccessivamente onerosi », sicché « è da rammentarsi che le banche non lo abbiano fatto di loro iniziativa » —:

quali impegni il Governo ritenga di poter assumere perché si arrivi rapidamente a rendere operativa la nuova disciplina che, senza indulgere a demagogia, garantisca i cittadini mutuatari nei confronti del sistema bancario e al tempo stesso non danneggi quest'ultimo, che rac-

coglie e gestisce il risparmio degli stessi cittadini. (3-06740)

(9 gennaio 2001)

**(Sezione 3 — Dismissioni partecipazioni azionarie Enel)**

LIOTTA. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

l'Enel ed il suo amministratore delegato sono stati oggetto ripetutamente di pesanti e documentati atti ispettivi sia presso la Camera dei deputati che presso il Senato della Repubblica, dai quali sembra emergere una gestione dell'Enel molto discutibile e per nulla orientata a garantire né gli azionisti privati né l'azionista pubblico, cioè il ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica —:

se tale situazione paradossale — che sembra essere accettata supinamente dal Governo — rappresenti di fatto la fine delle dismissioni della partecipazione del ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica nell'Enel Spa prorogando conseguentemente il *malus* che da circa trent'anni è addossato ai cittadini utenti costretti a pagare l'energia elettrica non a prezzi di mercato ma a prezzi imposti in regime di monopolio, che nel solo 2000 hanno registrato un aumento dell'otto per cento. (3-06742)

(9 gennaio 2001)

**(Sezione 4 — Crescita occupazionale e provvedimenti per la riduzione dello squilibrio socio-economico nel Mezzogiorno)**

PALMA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

secondo le previsioni elaborate dal centro studi Unioncamere si prevedono nelle piccole e medie imprese oltre 345.000 posti di lavoro in più da ottobre 2000 a settembre 2001;

nel periodo considerato il maggior incremento occupazionale dovrebbe interessare il Mezzogiorno, con il 5 per cento di posti di lavoro in più, pari a 97.000 nuovi lavoratori —:

come il Ministro valuti tali dati e come intenda agire per l'applicazione e la operatività delle misure contenute nella finanziaria 2001 atte a ridurre lo squilibrio socio-economico del Mezzogiorno. (3-06739)

(9 gennaio 2001)

**(Sezione 5 – Crescita occupazionale)**

CORDONI, CHERCHI e DE SIMONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

le più recenti rilevazioni Istat indicano una sostenuta crescita dell'occupazione in tutto il Paese con una accelerazione della crescita occupazionale nel Sud e le proiezioni dell'Unioncamere per il 2001 prospettano il rafforzamento del processo in atto —:

quali siano le cifre ufficiali del Governo sul consuntivo dell'ultimo quinquennio e sull'evoluzione di medio periodo dell'occupazione. (3-06741)

(9 gennaio 2001)

**(Sezione 6 – Eversione internazionale)**

URSO, SELVA e ARMAROLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'allarme terrorismo e la conseguente straordinaria chiusura dell'ambasciata Usa a Roma pone l'Italia al centro dell'eversione internazionale che evidentemente ha scelto il nostro Paese per lanciare nuove e più gravi minacce nei confronti degli Stati Uniti e della Nato, forse ritenendolo più vulnerabile sul piano del controllo e della sicurezza o addirittura più ricettivo sul piano ideologico, come peraltro dimostra la recrudescenza di azioni eversive e terro-

ristiche di gruppi nazionali che in passato hanno collaborato con le centrali del terrorismo internazionali —:

se risultino collegamenti e di che tipo tra il terrorismo dei fondamentalisti islamici e il terrorismo italiano che dalle brigate rosse ai gruppi anarchici sembrano individuare gli stessi obiettivi e che evidentemente ritengono di trovare spazio, connivenze o addirittura compiacenze tra coloro che considerano come nemici gli Stati Uniti e le alleanze politiche e militari atlantiche e occidentali. (3-06743)

(9 gennaio 2001)

**(Sezione 7 – Episodi di violenza negli stadi)**

MANZIONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in questi ultimi mesi si sta assistendo ad una *escalation* di violenza senza precedenti nell'ambito degli stadi di calcio;

piazze sino ad oggi considerate civili e tranquille come Parma sono state trasformate in teatri in cui celebrare processi ad allenatore e giocatori con pesanti minacce fisiche e verbali;

nell'incontro di domenica scorsa tra Lazio e Napoli numerosi atti di teppismo fuori dallo stadio e scontri sugli spalti hanno caratterizzato la giornata, che si è conclusa con l'arresto di 5 giovani in possesso di bottiglie incendiarie;

il clima si sta progressivamente deteriorando, gli scontri tra i calciatori in campo, tra allenatori ed arbitri, tra presidenti delle società e giornalisti non fanno che alimentare la fiamma della violenza, fornendo prezioso carburante alle frange della delinquenza suburbana ed a gruppi facenti capo a formazioni xenofobe e neo naziste;

l'intervento delle forze dell'ordine non sembra più sufficiente ad arginare il fenomeno, la sensazione è che ci si avvicini a conseguenze estremamente tragiche nella generale indifferenza e nella ipocrita domenicale reprimenda da parte dei mezzi di informazione;

l'ingresso delle televisioni a pagamento nel gioco del mercato calcistico pare all'interrogante aver dato ulteriore accelerazione al generale processo degenerativo. I miliardi stanno seppellendo anche l'ultimo barlume di civiltà sportiva, e le società dei *club* non stanno facendo nulla per impedire che ciò avvenga —:

quali interventi normativi e di ordine pubblico il Governo intenda assumere, per promuovere un ulteriore tentativo teso quantomeno ad alleggerire la drammatica situazione ormai quasi totalmente fuori controllo. (3-06745)

(9 gennaio 2001)

**(Sezione 8 – Interventi per contrastare l'immigrazione clandestina)**

CÈ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

è di questi giorni il fatto di sangue verificatosi nel bresciano, la morte della barista per mano del clandestino marocchino;

sull'autostrada Torino-Milano ha perso la vita un neo-laureato solo perché ha avuto la disgrazia di trovare dei clandestini a bordo di una macchina rubata che marciavano contro mano;

ultimamente sembra sia diventata una moda morire sulle nostre strade e nelle nostre case a causa e per mano di clandestini che circolano liberamente nel nostro Paese e che, una volta intercettati, rimangono e non vengono neanche rispettati nei Paesi di origine per una legge che riteniamo oggi insufficiente;

in un recente articolo di Sergio Romano apparso su *Il Corriere della Sera* si legge che, a fronte di questo permissivismo

o buonismo, il Governo di sinistra sostiene di temere gli Haider ma in effetti li crea —:

quali iniziative di propria competenza intenda adottare per scongiurare episodi di violenza da parte di immigrati clandestini e quali interventi intenda porre in essere affinché i clandestini, come già previsto da un progetto di legge della Lega Nord Padania, anziché essere rinchiusi negli ormai famosi campi di accoglienza, siano impiegati in lavori obbligatori ambientali.

(3-06746)

(9 gennaio 2001)

**(Sezione 9 – Preiscrizioni alla scuola di base)**

APREA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se, disponendo al 25 gennaio 2001 le preiscrizioni alla nuova scuola di base che sostituirà la scuola elementare, ritenga ragionevole mantenere questi termini senza aver precisato alle famiglie gli obiettivi specifici di apprendimento che dovranno essere raggiunti dagli studenti in sette anni piuttosto che in otto e non ritenga superficiale rispondere alle preoccupazioni espresse dalle famiglie costrette a scegliere una scuola di cui non sono noti i programmi nazionali e neppure quelli delle singole scuole autonome che programmano attività di insegnamento per centinaia di ore, dicendo che i primi due anni della scuola di base insegneranno ai bambini a leggere, scrivere e far di conto, ma soprattutto senza indicare subito alle famiglie con quali criteri si sceglieranno i bambini e le bambine che potranno fare il percorso abbreviato di dodici anni piuttosto che quello attuale di tredici anni di istruzione preuniversitaria. (3-06744)

(9 gennaio 2001)